

AGEVOLAZIONI

Il credito d'imposta design con ampio raggio d'azione

di **Debora Reverberi**

Seminario di specializzazione

TRANSIZIONE 4.0: CASI OPERATIVI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La disciplina innovata del credito d'imposta R&S&I&D introdotta dalla L. 160/2019 (c.d. Legge di Bilancio 2020) e prorogata, con modifiche, al biennio 2021/2022 dalla L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) ha introdotto una **specificata agevolazione destinata alle attività di design e ideazione estetica**.

In origine la fonte normativa dell'[articolo 1, comma 202, L. 160/2019](#) aveva **delineato un ambito soggettivo circoscritto alle imprese operanti nei settori del c.d. "Made in Italy"**, rinviando al decreto attuativo del Mise l'eventuale estensione ad altri settori economici.

L'[articolo 4 D.M. 26.05.2020](#) (c.d. Decreto Transizione) ha **esteso nettamente la platea dei destinatari del credito d'imposta design e ideazione estetica**, operando il seguente **distinguo**:

- **per la generalità delle imprese**, indipendentemente dal settore di attività e dalla dimensione, sono agevolabili i **lavori, diversi da quelli di R&S e IT, finalizzati all'innovazione significativa di prodotto sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o non funzionali**, ex [articolo 4, comma 1, D.M. 26.05.2020](#);
- **per le sole imprese del settore abbigliamento e degli altri settori a rinnovo periodico dei prodotti**, sono agevolabili i **lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari** che presentino **elementi di novità rispetto alle collezioni o campionari precedenti**, ex [articolo 4, comma 2, D.M. 26.05.2020](#).

Quanto alla prima fattispecie **il Mise ha declinato**, per l'individuazione delle attività ammissibili al credito design **con riferimento alle imprese in via generale, i concetti valevoli per la registrazione di disegni e modelli** del D.Lgs. 30/2005 (c.d. Codice della proprietà industriale).

Ne deriva la possibilità di agevolare **le attività finalizzate all'innovazione significativa di prodotto** rispetto all'impresa stessa **per aspetti estetici e non tecnico-funzionali** quali, a titolo

meramente esemplificativo e non tassativo:

- **caratteristiche delle linee,**
- **caratteristiche dei contorni,**
- **colori,**
- **struttura superficiale,**
- **ornamenti.**

Venendo richiamata espressamente, nella relazione illustrativa al [D.M. 26.05.2020](#), la definizione dell'[articolo 31 D.Lgs. 30/2005](#), **il prodotto innovato va inteso secondo un'ampissima accezione** comprendendo:

- **qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi;**
- **gli imballaggi;**
- **le presentazioni;**
- **i simboli grafici;**
- **i caratteri tipografici.**

Il credito d'imposta design appare dunque, **per la generalità delle imprese**, finalizzato a premiare innovazioni di prodotto **in modo complementare rispetto al credito d'imposta innovazione tecnologica**, focalizzandosi il primo su caratteristiche di forma, il secondo su caratteristiche tecniche e/o funzionali e/o prestazionali del prodotto nuovo o **significativamente migliorato**.

Limitatamente alle imprese operanti **nel settore dell'abbigliamento e nei settori "caratterizzati da rinnovo dei prodotti a intervalli regolari conosciuti di regola in anticipo"**, sono agevolabili **le attività di concezione o realizzazione di nuove collezioni o campionari**.

Il criterio di novità va interpretato tramite l'individuazione di una **pluralità** (è esclusa la modifica di una singola caratteristica o l'aggiunta di un solo prodotto) **di elementi distintivi della nuova collezione o campionario rispetto a quelle precedenti** quali:

- **tessuti o materiali utilizzati,**
- **combinazione di tessuti/materiali,**
- **disegni e forme,**
- **colori,**
- **altri elementi rilevanti.**

L'ideazione estetica e realizzazione di collezioni e campionari risulta dunque **potenzialmente agevolabile per una platea di imprese più ampia di quelle operanti nei settori del c.d. *made in Italy*** come individuati dalla L. 160/2019: tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile e arredo, ceramica.

Restano tuttavia **da chiarire** alcuni aspetti della nuova disciplina:

- **se il nuovo credito d'imposta design ricomprenda quelle attività svolte dalle imprese dei settori del *made in Italy* che ricadevano nell'ambito applicativo del previgente credito d'imposta R&S dell'[articolo 3 D.L. 145/2013](#) e ss.mm.ii., in base alla circolare Mise n. 45686 del 16.04.2009 per la moda e il tessile (allegata alla [circolare AdE 5/E/2016](#)) e alle faq del Mise pubblicate il 29.09.2017, comportandone dunque un declassamento da R&S a design;**
- **se l'aliquota e il massimale applicabili al credito d'imposta design per il 2020 siano quelle originarie della L. 160/2019 (aliquota del 6% con massimale di credito di 1,5 milioni di euro) come da interpretazione del Mise manifestata nei recenti convegni e come si evince dall'assenza di copertura finanziaria in relazione tecnica oppure se si applichino già dal 2020 le intensità maggiorate della L. 178/2020 (aliquota del 10% con massimale di credito di 2 milioni di euro) come risulterebbe dall'interpretazione letterale della Legge di Bilancio 2021 e, secondo le recenti indiscrezioni trapelate dalla stampa specializzata, in base all'attuale orientamento dell'Agenzia delle entrate.**